



Regione Basilicata

Legge Regionale n. 14 del 15-03-1996

Disciplina transitoria ed urgente per lo smaltimento dei rifiuti

(B.U.R. Basilicata n. 15 del 21 marzo 1996)

Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Finalità

In attesa della completa attuazione della pianificazione regionale in essere, relativa ai rifiuti e al fine di evitare il blocco delle attività di smaltimento la presente legge disciplina in forma transitoria ed urgente lo smaltimento dei rifiuti.

ARTICOLO 2

Impianti sperimentali, impianti in conto proprio, impianti per inerti

Possono essere realizzati benchè non previsti dagli atti di programmazione adottati dalla Regione, i seguenti impianti:

- gli impianti sperimentali di stoccaggio e/ o trattamento di rifiuti basati su tecnologie innovative, il cui esercizio non può essere, di norma superiore a 24 mesi;
- gli impianti di stoccaggio provvisorio e/ o di trattamento di rifiuti speciali e/ o tossici e nocivi di cui sia titolare il produttore stesso dei rifiuti e limitatamente ai rifiuti effettivamente prodotti dallo stesso nel territorio della Regione;
- gli impianti definiti dalla normativa statale vigente quali impianti di autosmaltimento;



Gestione-Rifiuti.it

- d) gli impianti di stoccaggio e/ o trattamento di rifiuti urbani ed assimilabili, di cui siano titolari i Comuni, singoli o associati;
 - e) le discariche di 2a categoria tipo "A" anche se in conto terzi e di cui al paragrafo 4.2.3.1. della deliberazione Interministeriale 27 luglio 1984;
 - f) gli ampliamenti e adeguamento di impianti esistenti anche in conto terzi.
- Gli impianti indicati al precedente comma restano soggetti ad approvazione ed autorizzazione nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa statale e/ o regionale vigente.

ARTICOLO 3

Impianti di smaltimento in conto terzi non previsti dai piani

Possono essere realizzati nuovi impianti in conto terzi di smaltimento di **rifiuti** speciali e/ o tossici e nocivi non previsti dagli atti di pianificazione adottati dalla Regione.

L' esercizio di tali impianti non può avere durata superiore a quattro anni.

Esclusivamente per gli impianti di cui al 1 comma e ad esclusione di quelli di cui all' art. 2, prima dell' attivazione delle procedure autorizzative di cui alla vigente normativa statale e regionale, su domanda dell' interessato, la Giunta regionale, previ conforme parere del Dipartimento Ambiente e sentiti la Provincia ed i Comuni interessati, esprime un preventivo assenso all' iniziativa.

A tal fine la domanda, inoltrata al Presidente della Giunta regionale, deve contenere una relazione tecnica illustrativa del tipo di impianto, della sua localizzazione nonchè delle ragioni e finalità dell' iniziativa da motivare in relazione alla quantità e tipologia dei **rifiuti** prodotti nella Regione che non trovano possibilità di smaltimento finale o che vengono smaltiti a costi eccessivi per le imprese.

L' assenso della Giunta Regionale all' iniziativa è condizione indispensabile per l' inoltro della domanda di autorizzazione alla costruzione dell' impianto.

ARTICOLO 4

Dichiarazione di urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai senso dell' art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 15 marzo 1996

Fonte: questo documento è stato estratto dal nostro ufficio tecnico dall' archivio del Bollettino Ufficiale Regionale



W.S.T. ITALIA S.R.L. - Div. Sicurezza Operativa Ambientale
SEDE LEGALE: Via P. Catte, 94 - 08100 Nuoro
FILIALE OPERATIVA: Via Archimede, 224 -21042 Caronno P.Ila (VA)
Tel. 02/96459201 r.a. Fax 02/96458936 E-mail: tecnico@gestione-rifiuti.it
R.E.A. 71805 Iscrizione Tribunale di Nuoro n. 267/1999 C.F. 02790920967 P.IVA 01057710913

